

## **Piano per l'Inclusione (P.I.)**

*"...un allargamento di orizzonti per tutti ..."* (A. Canevaro)

### **Premessa**

Accogliendo in pieno i principi di "non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, indipendenza con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale" (Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità), l'Istituto considera l'inclusività come elemento fondamentale e caratterizzante di tutte le attività e le scelte didattiche ed educative.

Inclusione è il diritto di tutti gli alunni di sviluppare le loro potenzialità, usufruendo di percorsi scolastici - formativi utili al loro inserimento all'interno della società e del mondo del lavoro.

Inclusione significa operare in un ambiente educativo che accoglie tutti, dà ad ognuno l'opportunità di partecipare, valorizza le differenze di ciascuno, attuando strategie speciali, specificamente pensate per andare incontro alle difficoltà di tutti.

Inclusione implica attuare scelte organizzative e didattiche particolari in classe, cambiando alcune consuetudini a beneficio di tutti e di alcuni in particolare.

A tal fine, il presente Piano per l'Inclusione (P.I.), viene assunto come documento facente parte del presente Piano Triennale per l'Offerta Formativa (P.T.O.F.)

Il P.I. è lo strumento con cui ciascuna Istituzione Scolastica descrive l'applicazione delle norme e delle indicazioni che regolano le varie forme di inclusione. Tra le altre:

- Art. 3 ed Art. 34 Costituzione
- Legge 118/71 e Legge 517/77
- Legge 104/92
- Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012
- Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali (27/12/2012); C.M.8 del 6/3/2013; C.M. 22/11/2013
- Linee Guida per l'Accoglienza e l'Integrazione degli Alunni Stranieri (febbraio 2014)
- D.Lgs.66/2017 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU n.201 del 28-8-2019) Vigente al: 12-9-2019

### **Finalità**

Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative all'inclusività degli alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, Disturbi specifici dell'apprendimento. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.

Il P.I., dunque, intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni.

### **Soggetti coinvolti**

- Il Dirigente Scolastico. E' garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicura il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del P.A.I. e la collaborazione anche con Enti e Associazioni esterne;
- Il Consiglio di Classe. Il primo e fondamentale luogo di inclusione è il Consiglio di Classe che, nella progettazione e scelta delle attività didattiche opera quotidianamente per l'inclusione dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)
- Il GLH Operativo. Istituito dalla L.104/92, è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori ASL che seguono il percorso educativo dell'alunno con disabilità, i genitori

dell'alunno oltre che eventualmente un esperto richiesto da questi ultimi. Ha il compito di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico

- Staff di Istituto per l'Inclusività. Si compone di diverse figure (referenti per studenti con: B.E.S., disabilità - certificazioni L.104/92, D.S.A. - certificazioni L.170/2010, alunni stranieri), ciascuno con profili specifici relativi all'applicazione delle rispettive normative e problematiche.
  - *Referente disabilità*. Svolge un ruolo di: accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell'area di sostegno; coordinamento dei docenti di sostegno; ricerca di materiali didattici utili al sostegno; individuazione di adeguate strategie educative; aggiornamento sull'andamento generale degli alunni certificati; operazioni di monitoraggio.
  - *Referente D.S.A.* Svolge un ruolo di: pianificazione degli incontri famiglia-docenti; coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato; individuazione di adeguate strategie educative; ricerca e produzione di materiali per la didattica; collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; operazioni di monitoraggio.
  - *Referente per l'integrazione degli alunni stranieri*. Svolge un ruolo di: coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/mediatori culturali; ricerca di materiali per la didattica; rapporti con le famiglie.
- Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (G.L.I.). Istituito con la C.M.8 del 6/3/2013, il G.L.I. è poi stato modificato:
  - dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074).
  - DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»Ai sensi del D.Lgs. 96/2019:

*art.9 c.8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.*

*art.9 c.9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private*
- Il GLI , di norma, si riunisce tre volte l'anno: all'inizio dell'a.s., dopo gli scrutini del primo periodo didattico, al termine dell'a.s.
- Personale non docente. I compiti del personale non docente sono relativi all'ambito dell'assistenza fisica al disabile nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in collaborazione con i docenti.
- Il territorio. Il territorio è una risorsa importante per tutti gli alunni e in particolare per gli alunni con B.E.S. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell'alunno.

### **Modalità operative**

Come sottolineato dalla Nota MIUR N.1143 del 17 maggio 2018 "... Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti". Nell'assumere questa interpretazione "estensiva" dell'inclusività, l'Istituto è pienamente consapevole che, in

questo contesto, le metodologie didattiche adottate siano necessariamente diverse nei casi di alunni con disabilità certificate (legge 104/92); con Disturbo Specifico di Apprendimento; con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).

#### ALUNNI DISABILI AI SENSI DELLA L.104/92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Ogni alunno/a certificato/a disabile è seguito/a da uno o più insegnanti di sostegno che ha come obiettivo l'integrazione nella classe e nel tessuto scolastico-sociale-lavorativo dell'alunno/a.

In accordo tra i diversi soggetti coinvolti (famiglia, insegnante di sostegno, consiglio di classe, operatori e servizi socio-sanitari) l'insegnante di sostegno assegnato all'alunno/a certificato disabile, in collaborazione con il Consiglio di Classe, predispone un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), aiutando i colleghi disciplinari a commisurare obiettivi, verifiche e valutazione alle capacità dell'alunno/a.

In alcune situazioni particolari, sempre in accordo con famiglia e operatori, il P.E.I. può prevedere percorsi individualizzati e non finalizzati al conseguimento del diploma quinquennale.

L'insegnante di sostegno, come previsto dalla L.104/92, è assegnato alla classe e opera, dunque, per la positiva inclusione del disabile in quella specifica classe.

Come sottolineato nel documento "L'autonomia scolastica per il successo formativo" (21-8-2018), l'insegnante di sostegno collabora attivamente con tutto il Consiglio di Classe: *"Il collegio docenti e i consigli di classe hanno bisogno della professionalità del docente di sostegno, con l'assunzione di un ruolo di facilitatore e di supporto metodologico per tutti i docenti delle istituzioni scolastiche. Le specifiche competenze sono una risorsa funzionale all'implementazione di strategie inclusive e possono diventare un supporto fondamentale nella progettazione di percorsi adeguati, anche attraverso l'interscambio di ruoli e di attività didattiche tra tutti i docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia."*

Alcuni alunni disabili sono affiancati da:

- Operatori Socio Assistenziale (OSA), responsabile dell'assistenza personale dell'alunno/a disabile per quanto concerne l'assistenza di base, la sorveglianza, gli spostamenti interni alla scuola, nonché quelli all'ingresso e all'uscita dell'edificio, l'assistenza ai servizi igienici ed all'igiene della persona, nonché l'eventuale somministrazione di cibo e bevande per gli alunni non autosufficienti.
- Operatori Socio Educativo (OSE), agiscono all'interno della scuola per favorire l'integrazione dell'alunno disabile mediante un percorso che mira principalmente all'acquisizione delle autonomie socio-relazionali e/o comunicative e al raggiungimento degli obiettivi trasversali. Sono in rapporto esclusivo con l'alunno disabile, non hanno doveri specifici nei confronti della classe. Se lavorano in classe hanno comunque il compito di aiutare in modo strumentale l'alunno disabile, lasciando quelli di programmazione-verifica-valutazione ai docenti.

#### ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'applicazione della L.170/2010 prevede che il Consiglio di classe sia responsabile del Piano Didattico Personalizzato (PDP), nelle sue fasi di programmazione, stesura, verifica e valutazione.

Il PDP, sottoscritto dalla famiglia, da tutto il Consiglio di Classe e, se richiesto, da eventuali altri operatori che seguono l'alunno/a, rappresenta il documento fondamentale che regola e stabilisce l'applicazione delle misure compensative e dispensative, nonché le modalità di valutazione specifiche per ciascun alunno con D.S.A.

#### ALUNNI CON B.E.S., anche temporanei

La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 ha individuato ulteriori tipologie di alunni con Bisogni Educativi Speciali, oltre a quelle già previste da normative antecedenti (L.104/92 e L.170/2010):

In particolare, la CM n.8 e la successiva CM del 22/11/2013 hanno stabilito che *"Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche"* e che *"... il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione"*.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dalla normativa citata:

- I singoli docenti si rendono disponibili a individuare opportune strategie didattiche personalizzate per tutti gli alunni in difficoltà;
- I Consigli di classe si riservano la stesura e l'applicazione di un P.D.P., compresa l'eventuale parte specifica sulla valutazione degli apprendimenti, ai soli casi di svantaggio socioeconomico a fronte di richiesta specifica della famiglia supportata da un servizio socio-sanitario pubblico;

- I Consiglio di classe prevedono, nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, la costruzione e la gestione di un percorso personalizzato temporaneo, con durata fissata dal Consiglio di Classe sulla base delle difficoltà linguistiche e culturali evidenziate dall'alunno/a.

In applicazione di quanto previsto dalla CM n.8/2013: *«negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo».*

Genova, 20 dicembre 2019